

Regolamento del Comitato Studentesco

ART. 1 – Finalità della scuola

1.1 La scuola è luogo di istruzione, formazione ed educazione. L'acquisizione di conoscenze e competenze e lo sviluppo delle capacità connessa ad una coscienza critica si realizzano mediante lo studio, il confronto e lo scambio delle prospettive culturali e delle idee.

ART. 2 – Il Comitato studentesco

2.1 Il Comitato Studentesco è previsto dal D.L. 16.4.94 n. 297 all'art. 13 c. 4 come espressione dei rappresentanti di classe degli studenti. Esso è quindi la legittima espressione e rappresentanza della volontà e degli orientamenti di tutti gli studenti dell'Istituto e l'organo di organizzazione autonoma della partecipazione degli studenti alla vita scolastica e collabora alla salvaguardia dei diritti e all'espletamento dei doveri degli studenti senza discriminazione alcuna.

2.2 E' costituito da tutti i rappresentanti di classe ed è integrato dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto (rappresentanti di Istituto) e nella Consulta Provinciale.

2.3 Esso può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto, come previsto dal D.L. cit. art. 13 c. 5.

2.4 Il Comitato Studentesco non può fare esplicito riferimento a partiti o a ideologie politiche né ad altre associazioni studentesche. Tale scelta è lasciata agli studenti a livello individuale.

2.5 Nessuno può parlare a nome del Comitato Studentesco se non delegato dallo stesso.

ART. 3 – Compiti dei Rappresentanti D'istituto

3.1 Garantire l'esercizio democratico dei diritti degli studenti nelle assemblee, come previsto dal D. L. cit. art. 14 c. 4, e nelle riunioni del Comitato Studentesco e il loro svolgersi democratico.

3.2 Hanno il compito di preparare le riunioni del Comitato e di dare esecuzione alle deliberazioni emesse in tali riunioni.

3.3 Possono svolgere eventuali altre funzioni delegate dal Comitato Studentesco.

3.4 Designano gli studenti che sono chiamati a collaborare nei gruppi di lavoro

3.5 Concordano col Dirigente Scolastico, gli orari di convocazione e le integrazioni all'ordine del giorno.

3.6 Rappresentano gli studenti nei rapporti con le altre componenti interne all'Istituto e con gli Enti esterni (associazioni, istituzioni ecc.).

ART. 4 – Commissioni del Comitato Studentesco

4.1 Il Comitato Studentesco può nominare delle commissioni cui delegare determinate funzioni di controllo, organizzative.

4.2 Possono essere membri delle suddette commissioni anche studenti non appartenenti al Comitato Studentesco, ma almeno uno dei componenti deve essere un rappresentante in Consulta provinciale o un rappresentante di Istituto in quanto spetta a loro la presidenza delle commissioni.

ART. 5 – Modalità di convocazione delle Assemblee studentesche d'Istituto

5.1 La maggioranza del Comitato Studentesco richiede la convocazione delle Assemblee studentesche di Istituto, come previsto dal D. L. cit. art. 14 c. 2.

5.2 L'Assemblea d'Istituto può essere convocata, altresì, su richiesta del 10% degli studenti dell'Istituto o su richiesta dei Rappresentanti di tutte le classi.

ART. 6 – Modalità di convocazione del Comitato Studentesco

6.1 Il Comitato Studentesco può essere convocato sia in orario scolastico che extrascolastico; le sue riunioni devono svolgersi all'interno dei locali dell'Istituto.

6.2 Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese. In caso di mancata convocazione, il Comitato può sollecitarla ai rappresentanti di istituto, tramite richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei suoi componenti.

6.3 In caso di inerzia dei Rappresentanti di istituto, il Comitato Studentesco è convocato su richiesta di 1/10 dei componenti del Comitato per valutare la richiesta di convocazione.

6.4 Il Comitato può essere convocato da 4 rappresentanti di Istituto, da 1/3 dei rappresentanti di classe o anche dal Dirigente Scolastico, ma esclusivamente per comunicazioni importanti ed urgenti o per esigenze organizzative della vita scolastica non realizzabili diversamente.

6.5 L'ordine del giorno e la data della convocazione devono essere presentati al Dirigente Scolastico con almeno 3 giorni di preavviso.

6.6 La convocazione ed il relativo ordine del giorno vengono comunicati dalla scuola a mezzo circolare a tutti i membri del Comitato Studentesco.

6.7 In caso di necessità di convocazione da parte del Dirigente Scolastico, questi preavvisa il Comitato Studentesco, che ha la facoltà di integrare con proprie proposte l'ordine del giorno.

6.8 Le convocazioni del Comitato da parte del Dirigente Scolastico non vanno ad influire sul monte ore a disposizione degli studenti, nel caso non sia applicato il c. 7.

ART. 7 – Assenze alle riunioni del Comitato Studentesco

7.1 La partecipazione alle riunioni del Comitato Studentesco è obbligatoria, se non nei casi in cui la programmazione didattica non lo consenta.

ART. 8 - Ruolo del Dirigente scolastico nelle riunioni del Comitato Studentesco

8.1 Possono partecipare alla seduta il Dirigente Scolastico o un suo delegato che può intervenire sui punti posti all'o.d.g. dal Dirigente Scolastico stesso e, previa richiesta, sui punti autonomamente fissati dagli studenti; altrimenti deve attenersi al proprio compito, cioè controllare che il tutto si svolga nel rispetto del regolamento.

8.2 Il Dirigente Scolastico o il suo delegato ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento (D.L. cit. art. 14 c. 5): ciò comporta la possibilità di allontanamento di chi turba lo svolgimento della riunione o, in casi di particolare gravità, la sospensione o lo scioglimento della riunione.

ART. 9 – Modifiche al Regolamento del Comitato Studentesco

9.1 Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio d'Istituto a maggioranza assoluta dei suoi membri.